

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO (UE) 2020/171 DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 2020

che modifica l'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE⁽¹⁾, in particolare gli articoli 58 e 131,

considerando quanto segue:

- (1) Le sostanze acido 1,2-benzendicarbossilico, diesel estere, ramificato e lineare e ftalato di diesel e il gruppo di sostanze acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6-10; acido 1,2-benzendicarbossilico, diesteri misti decilici ed esilici e ottilici con una concentrazione $\geq 0,3$ % di ftalato di diesel rispondono ai criteri di classificazione come sostanze tossiche per la riproduzione (categoria 1 B) conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ e soddisfano pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento.
- (2) La sostanza fosfato di trixilile risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1 B) conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento.
- (3) Le sostanze perborato di sodio; acido perborico, sale di sodio e perossometaborato di sodio rispondono ai criteri di classificazione come sostanze tossiche per la riproduzione (categoria 1 B) conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfano pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento.
- (4) Le sostanze 5-sec-butil-2-(2,4-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5-metil-1,3-diossano [1], 5-sec-butil-2-(4,6-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5-metil-1,3-diossano [2] (comprendenti qualsiasi singolo stereoisomero di [1] e [2] o qualsiasi combinazione degli stessi) sono molto persistenti e molto bioaccumulabili conformemente ai criteri di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e soddisfano pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV di detto regolamento di cui all'articolo 57, lettera e), del medesimo regolamento.
- (5) Le sostanze 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-diterzpentilfenolo (UV-328); 2,4-di-terz-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il)fenolo (UV-327); 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-(terz-butil)-6-(sec-butil)fenolo (UV-350) e 2-benzotriazol-2-il-4,6-di-terz-butilfenolo (UV-320) sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche e/o molto persistenti e molto bioaccumulabili conformemente ai criteri di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e soddisfano pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV di detto regolamento di cui all'articolo 57, lettere d) e/o e) del medesimo regolamento.
- (6) Tutte le sostanze menzionate sopra sono state identificate e incluse nell'elenco di sostanze candidate conformemente all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006. Inoltre l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia»), nelle sue raccomandazioni del 10 novembre 2016⁽³⁾ e del 5 febbraio 2018⁽⁴⁾, ha indicato tali sostanze come sostanze prioritarie da includere nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006, conformemente all'articolo 58, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento. La Commissione ha inoltre chiesto e ricevuto osservazioni dalle parti interessate in merito ai possibili effetti economici, sociali, sanitari e ambientali (costi e benefici) dell'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 delle sostanze proposte dall'Agenzia nei suoi progetti di raccomandazione.

⁽¹⁾ GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽³⁾ https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/7th_axiv_recommendation_november2016_en.pdf

⁽⁴⁾ https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/8th_axiv_recommendation_february2018_en.pdf

